



Mercoledì 26/05/2021

Il Decreto Sostegni-bis: nuovi contributi a fondo perduto e aiuti

A cura di: Meli e Associati

È stato approvato, in data 20 maggio 2021, in Consiglio dei Ministri ed è stato pubblicato il 25 maggio 2021 in Gazzetta Ufficiale n. 123/2021 il decreto "Sostegni-bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73).

Questo ultimo provvedimento contiene diverse misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Il Decreto prevede, in particolare, nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che hanno subito perdite di fatturato a causa della crisi economica, un nuovo credito d'imposta per le locazioni, un credito d'imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, un'ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle, modifiche al credito d'imposta beni strumentali e diverse misure a sostegno dei privati cittadini.

È

Contributi a fondo perduto

È introdotto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41); e non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

Prima ipotesi: applicazione delle regole del Decreto Sostegni

I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal predetto decreto Sostegni.

Non è quindi necessario presentare un'ulteriore istanza e la modalità di erogazione è la medesima già scelta in precedenza (erogazione diretta o credito d'imposta).

Seconda ipotesi: perdite di fatturato

In alternativa è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subito una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

La misura del contributo è differente.



Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021 l'ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
 - 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
 - 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
 - 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
 - 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
- L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

Per i soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021 l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
 - 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
 - 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
 - 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
 - 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
- L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

È stata poi inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l'eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest'ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall'Agenzia delle Entrate.

Qualora dall'istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi



(v. sopra), non sar  dato seguito all'istanza del contribuente.

Sono esclusi i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1  gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra; gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.

L'istanza dovr  essere presentata in via telematica all'Agenzia Entrate (a tal fine   possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (LIFE), l'istanza pu  essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

Terza ipotesi: reddituale

Infine,   in via residuale e non alternativa   riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attivit  impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico dell'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sar  definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il contributo non spetter , in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'art. 74 Tuir, ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir.

L'ammontare del contributo sar  determinato applicando alla differenza del risultato economico dell'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verr  definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto gi  riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto "Rilancio" (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto "Agosto" (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto "Ristori" (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto "Natale" (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto "Sostegni" (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto "Sostegni-bis" (art. 1, commi da 1 a 3).

L'importo del contributo non pu  comunque essere superiore a 150 mila euro.

L'istanza dovr  essere presentata in via telematica all'Agenzia Entrate (a tal fine   possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

L'istanza potr  essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020   presentata entro il 10 settembre 2021.

Ulteriore contributo a fondo perduto per attivit  economiche chiuse



Per i soggetti che dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione del Decreto avranno subito una chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi sarà riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto sulla base di criteri da individuarsi con successivo decreto ministeriale attuativo.

•

Credito imposta locazioni

Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator

Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, già previsto ai sensi dell'art. 28 del D.L. "Rilancio" n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.

Imprese, professionisti, enti non commerciali

È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Viene riconosciuto il credito d'imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

•

Proroga delle cartelle fiscali

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).

•

Ulteriori disposizioni



Tra le ulteriori disposizioni e agevolazioni introdotte dal Decreto si segnalano:

- la possibilità di usufruire in un'unica quota annuale il credito d'imposta «beni strumentali» non rientranti nelle tabelle 4.0;
- un credito d'imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;
- la modifica dell'art. 26 del D.P.R. 633/72 che prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall'apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- l'introduzione di una nuova agevolazione («Ace innovativa») che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15%.